



SEGRETERIE DI COORDINAMENTO
(ad esclusivo uso interno e riservata al personale di Banca CR Firenze)

In attesa dell'avvio delle procedure referendarie per l'approvazione del nuovo statuto del Fondo di Previdenza e per il rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale riteniamo utile inviare a tutti gli iscritti al Fondo, attivi e pensionati, un breve riepilogo della storia del Fondo di Previdenza ex-esonerato

- STORIA E FUNZIONI DEL FONDO -

Come è noto il Fondo di Previdenza ex-Esonerato ha lo scopo di **integrare la pensione erogata dall'Inps** al fine di garantire, con un massimo di 35 anni di anzianità contributiva, l'85% dell'ultimo stipendio (ragguagliato ad anno) per Ausiliari, Impiegati e Quadri di 1°, 2° e 3° livello (no ex Funzionari), l'82% per gli ex funzionari ed i Quadri di 4° livello e per gli appartenenti alla c.d. Dirigenza allargata (diventati tali dopo il Ccnl dell'11/7/1999), nonché l'82% (ma con 37 anni di anzianità contributiva altrimenti la percentuale è del 78%) per i Dirigenti diventati tali prima del Ccnl 11/7/1999.

La **funzione integrativa è stata introdotta solo dal 1° gennaio 1991**. Prima di tale data il Fondo **erogava interamente la pensione**.

Il Fondo di Previdenza trae **origine dall'art. 15 della Legge 20/2/1958 n. 55**, che autorizzava alcune aziende bancarie a costituire enti previdenziali sotto forma di **Fondazioni** esonerandole nel contempo dall'obbligo di iscrivere i dipendenti all'Inps e di versarvi quindi i relativi contributi previdenziali.

A seguito di tale legge **nel 1959** viene raggiunto un **accordo sindacale fra la Cassa di Risparmio di Firenze e le OO.SS.** allora costituite in azienda - Fabi, Fidac/Cgil, Fib/Cisl, Federdirigenti. Tale accordo definiva lo Statuto e le prestazioni del nuovo fondo e prevedeva la fusione delle due preesistenti "Casse Pensioni" istituite dalla Cassa di Risparmio di Firenze il 1/1/1919 (ca. 100 anni fa). Il successivo D.P.R. 14/2/1963 n. 439 autorizzava infine il fondo ad operare.

In sostituzione dell'iscrizione all'Inps fu concesso quindi, con la legge richiamata, la possibilità di costituire un **Fondo di Previdenza Esonerato, sotto forma di Fondazione sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro, con bilancio separato rispetto all'Azienda la quale resta comunque solidalmente responsabile delle obbligazioni del Fondo stesso, amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero uguale di rappresentanti dell'Azienda e del personale, cioè a composizione paritetica**.

La funzione del Fondo è stata quindi, per alcuni decenni, quella di erogare una pensione pari al 77,50% dell'ultimo stipendio, con una contribuzione a carico del lavoratore e a favore del Fondo inizialmente del 4%, aumentata poi al 5% e infine al 7,25% nel 1985 (un successivo accordo sindacale ha peraltro poi previsto che l'aumento del 2,25% rimanesse a carico della Cassa che ha provveduto a tal fine a riconoscere ai lavoratori assunti entro il 1985 un assegno di ristoro).

Con il d.lgs. 357/90 il Fondo cessa di essere esclusivamente sostitutivo dell'Inps. Infatti, a decorrere dal 1/1/1991, i dipendenti delle **dieci banche** dotate di propri Fondi Esonerativi o Esclusivi (ca. 90.000 lavoratori) vengono iscritti all'Inps in una apposita **Gestione Speciale** e i **Fondi relativi vengono trasformati, per effetto di legge, in Fondi Integrativi**.

Il citato decreto consente il **mantenimento delle prestazioni di miglior favore** e i requisiti necessari al conseguimento della pensione come previsti dagli Statuti dei Fondi.

I titolari di pensione al 31/12/1990 vengono iscritti alla **Gestione Speciale presso l'Inps** ma, per effetto del d.lgs. n. 357/1990, **l'Inps si accolla l'onere di pagare le pensioni in essere** alla data del 30/7/1990 per una quota pari al 90% di ciascun trattamento di pensione. Per i pensionamenti successivi a tale data l'Inps si accolla la sola pensione di sua competenza.

Il decreto prevede che la Gestione Speciale presso l'Inps debba essere complessivamente in equilibrio e pone a carico delle Aziende promotrici dei Fondi ex-esonerati come Banca CR Firenze, ma non dei Fondi stessi, l'onere di garantire questo equilibrio nei 20 anni successivi all'emanazione del decreto e cioè entro il 2010.

Decorso tale periodo la Gestione Speciale costituita presso l'Inps verrà soppressa e i lavoratori e pensionati verranno iscritti alla gestione ordinaria comune alla maggioranza dei lavoratori italiani.

Per il Fondo di Previdenza di Carifirenze il **d.lgs. n. 357/1990 ha comportato notevoli benefici in termini di disponibilità economiche**.

A seguito di ciò e in base al bilancio attuariale redatto nel 1991, viene concordata, fra Azienda e OO.SS., la **sospensione a tempo indeterminato dei contributi - a carico della Cassa e dei lavoratori - ed a favore del Fondo di Previdenza** in quanto ritenuto in grado di far fronte ai propri impegni con i soli rendimenti del cospicuo patrimonio. Chiaramente **dal 1° gennaio 1991 lavoratori e Azienda, che non versano più contributi al Fondo, sono obbligati a versare all'Inps la contribuzione tempo per tempo prevista**.

Con il d.lgs. n. 503/1992 e la Legge n. 335/1995 lo Stato Italiano apporta profonde modifiche al sistema di previdenza pubblica, sia nella misura che sui requisiti di accesso alla pensione, con un graduale ma **inarrestabile innalzamento dell'età pensionabile e una progressiva diminuzione della misura di pensione**. A questo si aggiunge, con il d.lgs. n. 124/1993, la nascita delle previdenze complementare alla cui regolamentazione sarà sottoposto anche il Fondo di Previdenza.

Tali leggi prevedevano l'estensione delle modifiche relative all'innalzamento dell'età pensionabile anche ai fondi di previdenza ex-esonerati come il nostro, ma la stessa legge ammetteva deroghe che le parti, Azienda e Sindacati, hanno applicato al fine di mantenere in vita i requisiti di accesso alla pensione di miglior favore rispetto a quelli previsti dall'Inps.

Il **Fondo pertanto, negli anni '90, ha continuato a svolgere anche una funzione sostitutiva rispetto all'Inps**

per il tempo intercorrente fra il pensionamento anticipato dei propri iscritti e la maturazione dei requisiti di legge di accesso alla pensione.

Nel frattempo, tra il 1994 ed il 1995 e grazie ai forti avanzi di patrimonio, vengono raggiunti accordi sindacali per il miglioramento della misura di pensione (che passa dal 77,50% all'85% per Impiegati e Quadri e all'82% per gli ex-funzionari) con una graduale peggioramento delle percentuali per coloro, in particolare il personale femminile - aventi una anzianità contributiva compresa fra 30 e 34 anni - che vengono collocati in quiescenza senza aver maturato il diritto a pensione Inps.

Con la **Legge n. 449/1997 (Finanziaria 1998)** viene definitivamente soppressa la possibilità per i fondi di previdenza ex-esonerati di cui al d.lgs. n. 357/1990 (come il nostro Fondo) di mantenere regole di accesso alla pensione diverse e più favorevoli rispetto a quelle previste per la previdenza pubblica.

La Legge prevedeva però che **in caso di esuberi si potesse derogare a tale disposizione**. La Cassa di Risparmio di Firenze, in base a tale deroga e ad un piano decennale sull'occupazione aziendale che sarebbe stato stravolto dalle nuove disposizioni, creando esuberi per circa 1.000 persone, **concordò con le OO.SS. aziendali, nel gennaio ed aprile 1998, di mantenere in vita, fino al 31/12/2006, le più favorevoli regole** previste dallo Statuto del Fondo.

Per inciso l'accordo ha permesso oltre 700 pensionamenti anticipati rispetto all'Inps su circa 1.000 uscite complessive, con **benefici per i bilanci della Cassa** ma ha anche contribuito, indirettamente, a determinare **circa 900 nuove assunzioni** in Carifirenze.

Al fine di poter sopportare il **notevole onere a carico del Fondo** derivante dall'accordo sul **mantenimento dei pensionamenti anticipati** fu dato mandato al gestore del patrimonio l'obiettivo di realizzare un rendimento netto del 6% medio annuo, obiettivo che è stato pienamente raggiunto fino al 2005. Dal 2006 mutate condizioni di mercato, a cui si sono aggiunte forti tensioni sindacali, hanno evidenziato difficoltà nel raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

Con l'ultimo rinnovo delle cariche nel **Consiglio di Amministrazione del Fondo la conflittualità al suo interno, già presente da anni, è andata aumentando nonostante il richiamo di Covip** (l'organismo di vigilanza sui Fondi Pensione) contenuto nel verbale di ispezione del 25 luglio 2005 e indirizzato ai Consiglieri del CdA.

In tale verbale la Covip, **afferma che la composizione paritetica del CdA "è da intendersi come espressione di partecipazione al Fondo di tutte le categorie interessate nella prospettiva di soluzioni condivise delle problematiche di gestione. In tale ottica è necessario dunque che i singoli amministratori offrano una leale collaborazione ed operino costantemente nell'esclusivo interesse del Fondo e degli iscritti"**.

La situazione si è invece radicalizzata generando un pericoloso stallo decisionale che ha indotto la Covip, e quindi il Ministero del Lavoro, a deliberare, nel luglio 2009, il **Commissariamento del Fondo** al fine di dirimere le questioni e redigere un nuovo Statuto in linea con le nuove disposizioni di Legge nel frattempo intervenute con il d.lgs. n. 252/2005.

- LO STATO DI SALUTE DEL FONDO -

Fra i compiti assunti dal Commissario Straordinario vi è stato anche quello di commissionare a consulenti di sua fiducia la redazione di un **nuovo bilancio attuariale e la valutazione del patrimonio immobiliare** i cui risultati sono stati comunicati alle OO.SS. la scorsa estate.

Dal Bilancio Attuariale emerge che **il Fondo gode ancora di una situazione di avanzo patrimoniale** rispetto agli impegni verso pensionati e iscritti in servizio.

Ma l'attuario - che ha utilizzato valori prudenziali sia per gli immobili che per il tasso di rivalutazione del patrimonio nel suo complesso - consiglia di **non operare alcun aumento di spesa** data l'attuale ed incerta situazione congiunturale.

Si noti che **utilizzando il patrimonio immobiliare a valore storico il Fondo sarebbe in deficit**.

- CONCLUSIONI -

E' bene ribadire che la **funzione del Fondo di Previdenza è stata ed è tuttora quella di assicurare una misura di pensione complessiva - come indicato all'inizio del presente lavoro - calcolata sull'ultimo stipendio le cui voci utili per il calcolo sono indicate nello statuto**.

Le voci retributive prese a riferimento per il calcolo della pensione integrativa, così come previste dallo Statuto, non comprendono tutte quelle utilizzate dall'Inps per la determinazione della pensione obbligatoria. Inoltre il **Fondo opera i suoi calcoli con un massimo di 35 anni** di anzianità contributiva mentre **l'Inps ne utilizza 40**. Ciò comporta, da alcuni anni, a fronte di un aumento della pensione di competenza dell'Inps, una **graduale riduzione dell'integrazione** a carico del **Fondo**, in alcuni casi limite tendente a **zero**.

Questo fenomeno è stato giudicato da una parte dei colleghi come una stortura da correggere, ma occorre precisare che **la misura di pensione complessiva resta sempre quella prevista con le percentuali migliorative** sopra descritte e che tale fenomeno interessa di fatto i colleghi la cui pensione Inps è calcolata totalmente nel sistema retributivo. Per coloro che invece avranno la pensione Inps calcolata nel **sistema misto** tale fenomeno invece **non sussiste**.

Ciò conferma la funzione sociale e solidaristica del Fondo. Nulla toglie però che si possa, una volta cessata la fase di amministrazione straordinaria del Fondo, **valutare la fattibilità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e le previsioni di Legge, di operare modifiche statutarie a favore degli iscritti in servizio e in quiescenza, giustamente interessati a tutelare il potere di acquisto delle pensioni**.

La **rappresentanza giuridica dei pensionati, come pure degli attivi, è assicurata, stante l'attuale impianto giuridico, dalle sigle sindacali presenti in Azienda (Fabi, Falcari, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Ugl, Dircredito), le uniche titolate a fare accordi in rappresentanza degli interessi comuni in quanto fonti istitutive**.

Ribadiamo, a scanso di equivoci, che il **Fondo di Previdenza** è una **Fondazione, autonoma rispetto alla Cassa** la quale è comunque **solidalmente responsabile** delle obbligazioni statutarie.

Il **Fondo è vincolato a pagare le pensioni**, nella misura e modalità previste dalla statuto, agli attuali e futuri pensionati. I **membri del Consiglio di Amministrazione hanno il compito di amministrare al meglio il patrimonio**, nel rispetto della Legge, al fine di garantire l'assolvimento di tali obblighi statutari.

Siamo a disposizione di pensionati e personale in servizio per eventuali approfondimenti ai nn.:

3358202299 (Aldo Fallani, Fiba/Cisl) - **3664560353** (Claudia Tolomei, Uilca) - **3381765817** (Paolo Minigrilli, Fisac/Cgil)